

REGIONE TOSCANA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno il giorno del mese di negli uffici della Regione
Toscana posti in Firenze Via di Novoli n. 26,

TRA

Regione Toscana, con sede in Firenze palazzo Strozzi Saccati – P.zza Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona del nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio e Logistica, domiciliato presso la sede dell'Ente, autorizzato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta Regionale n.19546 del 10/12/2018 in applicazione della L.R. 1/2009 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

Comune di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante n.36 (C.F. 00421110487) nella persona del

Con il presente atto, approvato con decreto n. del esecutivo a norma di legge si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Oggetto

La Regione Toscana, come sopra rappresentata, dà in concessione al Comune di Campi Bisenzio, che accetta, due locali (resede e magazzino) posti al piano terreno dell'immobile denominato "ex casello idraulico" Piazza Matteotti n.18, Campi Bisenzio identificato al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 20 particella 56 subalterno 500, meglio identificato nella planimetria catastale che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il bene verrà destinato a spazio polivalente finalizzato all'accoglienza, integrazione, intercultura, partecipazione e collaborazione nonché alla realizzazione del progetto di comunità denominato "Casa dell'acqua – Bene Comune".

A tal fine il Comune di Campi Bisenzio è autorizzato ad affidare in gestione le attività all'interno dello spazio a terzi, previa comunicazione alla Regione.

Sarà cura del concessionario vigilare sul rispetto da parte dei soggetti terzi di quanto stabilito nel presente atto.

Art. 2 – Durata

La concessione ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del 1/03/2020 con termine il 28/02/2026. Per l'eventuale rinnovo il concessionario dovrà presentare domanda almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone

Il canone di concessione annuo è fissato nella misura ricognitoria di Euro 180,00 da versarsi in unica rata annuale anticipata entro il giorno 5 del mese di decorrenza annuale dell'atto alla Tesoreria Regionale tramite girofondo sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica n.30938 sezione 311.

Art. 4 – Consegna

Il bene si intende concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna.

Art. 5 – Innovazioni

E' fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire sul bene, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, anche se autorizzate, rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione.

Resta comunque valido il diritto dell'amministrazione regionale di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del concessionario solo ed esclusivamente per le opere non autorizzate dall'amministrazione regionale o per le quali, all'atto dell'autorizzazione, quest'ultima abbia fatto espresso riferimento alla necessità della loro remissione in pristino alla scadenza della concessione.

In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'amministrazione regionale addebitando le spese al concessionario.

L'Amministrazione regionale, inoltre, si riserva il diritto di accedere agli immobili, salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari.

Art. 6 – Interventi del concedente

Il concessionario riconosce all'Amministrazione concedente il diritto di eseguire sul bene gli interventi che questa riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, senza indennità, compensi o riduzione del canone, anche se ciò comporterà limitazione o temporanea cessazione del godimento del bene stesso da parte del concessionario.

Art. 7 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie inerenti all'uso dei locali concessi, nonché tutte quelle altre riparazioni che, in base alla Legge ed agli usi locali, fanno carico agli occupanti. Gli interventi di manutenzione straordinaria

dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non si attenga a quanto concordato, l'Amministrazione lo inviterà a farlo, fissando un termine perentorio, scaduto il quale, l'Amministrazione stessa provvederà all'esecuzione a rischio, pericolo e spese del concessionario.

Art. 8 – Utenze

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori quali utenze, allacciamenti e consumi (luce, gas, telefono, riscaldamento ecc).

Art. 9 – Servizi Pubblici

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, dei servizi pubblici (luce, gas, telefono, riscaldamento ecc.).

Art. 10 - Responsabilità

L'Amministrazione Regionale non è responsabile per danni a persone e a cose verificatisi nell'esercizio della concessione da qualunque causa derivanti e a chiunque imputabili.

Art. 11 – Revoca

La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario:

- si sia reso moroso nel pagamento del canone;
- abbia cessato l'uso dei beni o ne faccia uso diverso da quello per il quale la concessione è assentita;
- abbia subconcesso i beni, del tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Toscana.

L'Amministrazione regionale inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico procedere alla revoca della concessione senza che per ciò il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

La revoca verrà comunicata con un preavviso di almeno sei mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare per giustificati motivi alla concessione prima della scadenza con almeno due mesi di preavviso.

Art. 12 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Art. 13 – Registrazione

Il presente atto è soggetto alla registrazione fiscale secondo le modalità previste dal DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione sono tutte a

carico del concessionario, secondo quanto previsto all'art.40 comma 3 lett.f) del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 di cui al D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R.

La registrazione verrà effettuata a nome del concessionario.

Art. 14 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto o da esso derivanti sul bene oggetto della concessione sono a carico del concessionario, secondo quanto previsto all'art.40 comma 3 lett.f) del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 di cui al D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini in materia di locazioni in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario

p. Regione Toscana

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente atto:

art.10 (Responsabilità), art.11 (Revoca) e art.12 (Foro competente).

Il Concessionario

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Firenze**

Dichiarazione protocollo n. FI0096929 del 14/04/2004

Planimetria di u.i.u. in Comune di Campi Bisenzio

Piazza Matteotti

civ. 18

Identificativi Catastali:

Sezione:
Foglio: 20
Particella: 56
Subalterno: 500


Compilata da:
Veloci Stefano
Iscritto all'albo:
Architetto Dipendente Pubblico
Prov. N.

Scheda n. 1 Scala 1:200



Piazza Matteotti

fiume Bisenzio



PIANO TERRENO

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 20/11/2017 - Comune di CAMPI BISENZIO (B507) - < Foglio: 20 - Particella: 56 - Subalterno: 500 >
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI n. 18 piano: T;